

proposta di regolamento n. 3/16

a iniziativa dei Consiglieri Talè, Giancarli, Urbinati,

Minardi, Rapa, Marconi, Traversini, Celani

presentata in data 19 maggio 2016

—————

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 NOVEMBRE 2001, N. 2
“ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10
‘NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL
RANDAGISMO’ E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”

—————

Signori Consiglieri,

la proposta di modifica al regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2 "Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo' e successive modificazioni", si ritiene necessaria in quanto l'attuale testo definisce uno spazio minimo di 8 mq per la detenzione di cani di proprietà, cosa che non trova riscontro in altre normative regionali.

La l.r. 10/1997 non prevede la regolamentazione degli spazi minimi per gli animali di proprietà in quanto si occupa solo degli spazi minimi da assicurare ai cani randagi nelle strutture dei canili e rifugi. Il regolamento di attuazione della l.r. 10/1997, con il disposto del comma 3 dell'artico-

lo 1, va oltre le finalità della l.r. 10/1997 occupandosi anche della regolamentazione degli spazi minimi dei cani di proprietà.

Anche altre Regioni, con particolare riferimento alle limitrofe, hanno ritenuto di non normare lo spazio minimo di detenzione degli animali d'affezione dei privati cittadini limitando le loro disposizioni alla definizione degli aspetti di carattere generale gestionale.

Pertanto, il comma 3 dell'articolo 1 del r.r. 2/2001, così come è formulato, è troppo stringente e genera reali problemi applicativi creando l'effetto opposto rispetto le finalità della l.r. 10/1997 che promuove il corretto rapporto uomo-animali.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10: "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";

Visto il regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2: "Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo' e successive modificazioni";

Vista la proposta di regolamento dei Consiglieri Federico Talè, Enzo Giancarli, Fabio

Urbinati, Renato Claudio Minardi, Boris Rapa, Luca Marconi, Gino Traversini e Piero Celani;
Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifica al regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2 "Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo' e successive modificazioni".

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

Modifica al regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2
“Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 ‘Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo’ e successive modificazioni”

Art. 1

(Modifica dell'articolo 1 del r.r. 2/2001)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2 (Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni) è sostituito dal seguente:

“1. Agli animali d'affezione detenuti a qualsiasi titolo dai privati devono essere assicurate condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura della salute e del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso.”.